

Prot. 0817 Class. 1101

Roma, 30 luglio 2025

Ai Presidenti degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della
Professione di Ostetrica
Loro e-mail – PEC

OGGETTO: Circolare 35.2025 – Trasferimento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro INAD, ai sensi dell'articolo 6-quater, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che, il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD), agli articoli 6-bis e 6-quater disciplina rispettivamente l'«*Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti*» (INI-PEC), istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'«*Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese*» (di INAD), la cui realizzazione e gestione sono affidate all'Agenzia per l'Italia Digitale.

Come noto, INI-PEC è realizzato e aggiornato a partire dagli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nel registro delle imprese o acquisiti dagli ordini professionali. Per quanto specificamente concerne il professionista iscritto in albi professionali, l'indirizzo di p.e.c. costituisce il domicilio digitale del professionista, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate all'attività professionale del suo titolare.

INAD, invece, reca l'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e dei professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali.

È parimenti noto inoltre che, mentre l'iscrizione del domicilio digitale in INI-PEC è prescritta dalla normativa come obbligatoria e, per quanto concerne i professionisti, è automaticamente eseguita dagli ordini o collegi professionali a cui il professionista appartiene, l'iscrizione in INAD risulta invece facoltativa ed è rimessa alla libera iniziativa dell'utente.

In tale contesto normativo, pertanto, il domicilio del professionista iscritto in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD, ove diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale concernenti la sfera privata del titolare del domicilio.

A tal proposito, è interesse del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell'Agenzia per l'Italia Digitale portare all'attenzione di tutti i professionisti iscritti in INI-PEC quanto sopra già citato e di seguito esposto:

- a norma dell'art. 6-quater, comma 2, del CAD, il domicilio digitale del professionista registrato in INI-PEC è automaticamente trasferito anche nel registro INAD. Si specifica che il primo riversamento in INAD è stato disposto al momento della sua entrata in esercizio e che, successivamente, esso interviene con cadenza quotidiana con riferimento alle nuove iscrizioni nell'INI-PEC;
- ai sensi delle Linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, il domicilio digitale e il nominativo del relativo titolare restano provvisoriamente registrati, senza essere pubblicati, per trenta giorni all'interno dell'INAD, ove è consultabile l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- in tale lasso temporale, il professionista iscritto in INI-PEC ha facoltà di modificare il proprio domicilio digitale, eleggendone uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD;

Prot. 0817 Class. 1101

Roma, 30 luglio 2025

• decorso il termine di trenta giorni, l'Agenzia per l'Italia Digitale provvede alla pubblicazione del domicilio digitale e dei dati ad esso correlati nell'indice INAD (si vedano, sul punto, le apposite Linee guida adottate dall'Agenzia

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_inad_ex_art.6quater_cad_0.pdf

• il domicilio digitale così pubblicato su INAD è utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate alla sfera privata e personale del titolare del domicilio, inteso quindi quale persona fisica e non come professionista iscritto in albi, elenchi o registri professionali;

• successivamente alla pubblicazione, il titolare del domicilio ha facoltà, nei modi indicati nelle più volte richiamate Linee guida, di disporre la modifica o anche la cessazione del proprio domicilio digitale sull'indice INAD.

Per qualsiasi ulteriore delucidazione, sono attivi gli specifici servizi di assistenza sia di INI-PEC sia di INAD.

Si chiede di voler cortesemente diramare la presente a tutte/i le/i proprie/i iscritte/i attraverso i consueti canali comunicativi o con ogni altra modalità idonea a conseguire una maggiore e più capillare diffusione.

Distinti saluti.

La Presidente FNOPO

Dott.ssa Silvia Vaccari

